

Certificato di Conformità dei Servizi Hypercheck

al Decreto Legge 196/03

Con questo documento Hypercheck dichiara che i servizi erogati e le eventuali apparecchiature fornite al cliente in esecuzione del contratto sono conformi alle prescrizioni del Decreto Legislativo n° 196/03 in vigore dal 1° gennaio 2004 denominato “Codice in materia di protezione dei dati personali”, limitatamente alla protezione dei dati personali e per la durata contrattuale prevista.

Servizi e apparati sono mantenuti e aggiornati nel rispetto delle indicazioni fornite dalla normativa citata, con particolare riferimento a quanto stabilito nel Titolo V (“Sicurezza dei dati e dei sistemi”) CAPO I (“Misure di sicurezza”) e CAPO II (“Misure minime di sicurezza”) e nel “Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza” (Allegato B).



Il mancato rispetto da parte del richiedente di una qualsiasi delle clausole contenute nelle “Condizioni Generali di Contratto” dei servizi erogati da Hypercheck S.r.l. rende nulla la presente ed esonera la società scrivente da qualsiasi responsabilità e comunicazione.



IL 31 DICEMBRE SCADONO I TERMINI DI LEGGE PER LA PROTEZIONE DEI DATI

Cosa prescrive la Legge

Il nuovo Decreto Legislativo n° 196/2003 stabilisce l'obbligo, per chi utilizza dati personali in forma elettronica, di dotarsi di **Misure minime di sicurezza** per la protezione dei dati entro la data del **31 dicembre 2005**.

L'articolo 31 (Obblighi di sicurezza) afferma che: **i dati personali** oggetto di trattamento **sono custoditi e controllati**, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, **in modo da ridurre al minimo**, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, **i rischi di distruzione o perdita**, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

L'articolo 33 (Misure minime) afferma che: **i titolari** del trattamento dei dati **sono tenuti ad adottare le misure minime di sicurezza** volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.

L'articolo 34 (Trattamento con strumenti elettronici) afferma che: Il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate **le misure minime di sicurezza** illustrate nel disciplinare tecnico (Allegato B):

- a) autenticazione informatica
- b) sistema di autorizzazione
- c) protezione dei dati personali contro il rischio di intrusione mediante l'adozione di idonei strumenti elettronici
- d) aggiornamenti periodici degli strumenti elettronici volti a prevenire le vulnerabilità
- e) adozione di procedure di custodia di copie di sicurezza e ripristino dei dati
- f) tenuta di un aggiornato documento programmatico di sicurezza

Le sanzioni

L'articolo 169 (Misure di sicurezza) afferma che: chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall'articolo 33 è punito con **l'arresto sino a due anni** o con **l'ammenda da diecimila a cinquantamila euro**.

Perché il certificato di conformità

L'articolo 25 del Disciplinare Tecnico afferma che: il titolare che adotta misure minime di sicurezza avvalendosi di soggetti esterni alla propria struttura, per provvedere alla esecuzione riceve dall'installatore una descrizione scritta dell'intervento effettuato che **ne attesta la conformità** alle disposizioni del presente disciplinare tecnico.

www.hypercheck.it



hypercheck
e-security monitoring